



COMUNE DI CUMIANA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Medaglia d'oro al merito civile

Approvato con Deliberazione Consiglio C. le n. 20 del 11.05.2002

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 –finalità-

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti nella vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la loro, sicurezza e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2-Oggetto e applicazione-

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) quiete pubblica e privata;
 - d) protezione e tutela degli animali;
 - e) esercizi pubblici;
 - f) sanzioni.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Una copia del presente Regolamento sarà depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune per chi vorrà prenderne visione o estrarne copia.

Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate dai servizi preposti a tali compiti, in attuazione del presente regolamento, quando non siano altrimenti disposte, hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Articolo 3 -Definizioni-

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù d'uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi e i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture d'uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi viene fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 –Concessioni ed autorizzazioni-

1 Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco, secondo le rispettive competenze.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, compatibilmente con la normativa vigente in termini di celerità del procedimento, in relazione al bene che s'intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che s'intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
4. Le concessioni possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della autorizzazione.
5. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultano essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Articolo 5 – Vigilanza –

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA. E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 6 –Comportamenti vietati-

A salvaguardia della sicurezza e del decoro dell'area Comunale è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici e privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite dei 12 anni;
- h) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- i) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- l) recare intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie degli ingressi sdraiandosi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici;
- m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- n) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;

- o) impedire con veicoli o altro materiale l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- q) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- r) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

Articolo 7 –Altre attività vietate-

A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni ovvero innaffiare orti o campi coltivati procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Articolo 8 –Nettezza del suolo e dell'abitato-

1- Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque d'uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2- E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3- Quando l'attività di cui al comma 1, si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4- L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività anche temporanea.

5- E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio

prospetta o dal quale si accede e, laddove non vi sia il marciapiede, per uno spazio di almeno metri 1,50 di profondità, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6- I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7- I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario sui marciapiedi

8- I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9- I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

10- I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11- Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 9 –Rifiuti-

1- A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso

2- Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3- In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4- I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Essi devono essere conferiti presso il centro di raccolta appositamente istituito.

5- E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6- E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7- E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Articolo 10 –Sgombero neve-

1- Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2- I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3- Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

4- I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5- E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6- Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7- L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8- I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non, devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 11 –Spegnimento motori dei veicoli-

1- E' fatto divieto ai conducenti di veicoli a motore di accendere o tenere accesi i motori dei veicoli in circolazione statica sul suolo pubblico o in sosta in luoghi privati. Per i veicoli del trasporto pubblico, il divieto non si applica per le fermate per la salita e la discesa dei passeggeri.

Articolo 12-Manutenzione delle facciate degli edifici-

1- A difesa del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine,

qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.

- 2- Qualora si renda necessario, per il grave stato d'abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente ufficio tecnico comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Articolo 13 –Installazione tende-

1-e' consentito l'uso di tende su facciate d'edifici che prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.

2-l'autorizzazione è rilasciata, su richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello stabile, sentiti gli uffici tecnici comunali preposti.

3-le tende devono essere collocate ad almeno metri 2,50 dal suolo nella parte più bassa, non devono sporgere dal marciapiede sulla carreggiata viabile o se necessario un'altezza non inferiore a Mt. 5.00.

Articolo 14 –Zone soggette al divieto di commercio su area pubblica in Forma itinerante-

- 1- A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla legge su tutte le aree del centro storico.
- 2- Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma precedente i chioschi e i dehors autorizzati.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 15 –Divieti-

- 1- Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - A) danneggiare la vegetazione;
 - B) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale, sia migrante;
 - C) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - D) calpestare le aiuole;
 - E) calpestare i siti erbosi;
 - F) avvicinare cani o altri animali ai giochi per bambini allestiti all'interno dei giardini.
- 2-Le disposizioni di cui al comma 1. lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

Articolo16 –Disposizioni sul verde privato-

1-In conformità a quanto stabilito dal Codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni, e quindi di tagliare i rami che si protendono sulla carreggiata ad un'altezza non inferiore i Mt. 4,5.

2-Quando la presenza d'alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3-E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4-I proprietari d'aree verdi confinanti con strade comunali, luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose provvedendo alla loro pulizia al fine di prevenire anche eventuali rischi d'incendi. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 17 –Disposizioni generali-

1-a tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti, o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2-sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- b) le aree, gli spazi di dominio privato gravati da servitù d'uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrici;
- c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
- d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.

3-fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2., sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare

interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4-qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5-l'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6-la disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni attuate mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

7-fermo restando quanto stabilito dall'art. 14, le occupazioni d'aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8-le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto ai fini dell'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche si dovrà fare riferimento al relativo regolamento comunale.

Articolo 18 -Specificazioni-

1-Le occupazioni d'aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 18 si distinguono in.

- a)** occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcuno scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
- b)** temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
- c)** stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
- d)** annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2-Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Articolo 19- Occupazione per manifestazione-

1-Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.

2-L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3-In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'interesse ed importanza delle manifestazioni.

4-L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori d'allestimento.

5-Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

6-Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici d'uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

7-L'autorizzazione per l'occupazione può in ogni modo essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo d'occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

8-Restano a carico degli organizzatori l'ottenimento delle autorizzazioni, relative al tipo di manifestazione che s'intende effettuare, previste per legge.

Articolo 20 –Occupazione con spettacolo viaggiante-

L'occupazione d'aree per l'allestimento d'attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Articolo 21-Occupazione con arredi urbani-

1- A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi la circolazione pedonale, che si tratti di

intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

- 2- Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
- 3- La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata d'idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi d'arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
- 4- Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando interessano aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

Articolo 22-Occupazione con strutture pubblicitarie-

- 1- Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
- 2- Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata, quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
- 3- Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o d'uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia d'imposte sulla pubblicità.
- 4- Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o d'uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
- 5- Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso degli enti preposti.

Articolo 23-Occupazione per lavori di pubblica utilità-

- 1- Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale previo aver richiesto l'autorizzazione al competente ufficio tecnico comunale, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico o per le attività commerciali o artigianali regolarmente autorizzate.
- 2- La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione

stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.

- 3- Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o d'uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a difesa dell'incolumità pubblica e privata.
- 4- In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Articolo 24 –Occupazione da parte di autoriparatori-

1-L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

2- L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

3-E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

4-L'autorizzazione di cui al comma 1. è valida solo per le ore d'apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Articolo 25 –Occupazione per trasloco-

- 1- Chi in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare domanda all'ufficio comunale competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
- 2- Accertato il pagamento della tassa e che nulla osti, l'ufficio comunale competente appone il visto autorizzante.
- 3- L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Articolo 26 – Occupazione con tende o mezzi pubblicitari-

OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO

1-Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2-Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

3-Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

Articolo 27- Occupazione di altra natura-

1-L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.

2- Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Articolo 28 –Occupazione per comizi e raccolta firme-

1-L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare con le esigenze di cui all'art. 18, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima.

2-Con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale sono individuati i luoghi per l'occupazione.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 29- Occupazione con dehors –

1-ai titolari d'esercizi pubblici di somministrazioni i cui locali prospettano sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la posizione di un dehors, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, d'igiene e di sicurezza pubblica.

2-ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. Si devono osservare le disposizioni del presente Regolamento sulla tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3-le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

4-l'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Articolo 30 –Occupazione per temporanea esposizione-

1-in particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2-in tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3-l'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Articolo 31 –Occupazione per esposizione merce-

1-a chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via, può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione di suolo pubblico per esporre merci, purchè il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia d'ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2-i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3-L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario d'apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 32 –Occupazione per vendita-

1-fermi restando i divieti previsti dall'art. 14 e quanto disposto dall'art. 34 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purchè l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2-nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

3-l'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Articolo 33 –Commercio in forma itinerante-

- 1- I titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale o per un tempo superiore a quello regolamentato dalla segnaletica;
 - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine tutelate da specifici motivi d'interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o d'altro rilevante pubblico interesse;

- c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostate e posizionate a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
- d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
- e) a tutela dell'igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia dell'incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi, la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
- f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;
- g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino

3-Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi

Articolo 34 –Mestieri girovagi-

- 1- Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l'iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
- 2- L'esercizio dei mestieri girovagi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione d'aree e spazi pubblici.
- 3- L'esercizio dei mestieri girovagi di suonatore, cantante e simile è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 35

DISPOSIZIONI GENERALI

1-Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2-I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione delle cause dei rumori.

3-Nei casi d'incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4-E' comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie, per le attività commerciali o artigianali regolarmente autorizzate.

Articolo 36 –Lavoro notturno-

1-Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, d'inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7.

2-L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 7 è subordinata a preventivo parere dei Servizi Tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3-Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dalle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può con un provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Articolo 37- Spettacoli e trattenimenti –

1-I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8, eccetto deroghe per manifestazioni organizzate all'aperto.

2-Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3-Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 38 –Circoli privati-

1-Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2.

Articolo 39 –Abitazioni private-

1-Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2-Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3-Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4-Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione,

purchè siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti d'orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori, piccole attività artigianali regolarmente autorizzate e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 40 –Strumenti musicali-

1-Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto a adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2-Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 9, salvo la totale in sonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 41 –Antifurti-

1-Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari dei veicoli sui quali siano stato installati un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, in ogni modo, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2-La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 42 –Tutela degli animali domestici-

- 1- In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
- 2- E' vietato abbandonare animali domestici.
- 3- E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Articolo 43 –Protezione della fauna-

1-Fermo restando quanto disposto dall'art. 15, lett. B), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2-E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

3-Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Articolo 44 –Divieti specifici-

1-A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

2-E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Articolo 45 –Animali molesti-

1-In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2-Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

3-Ove la diffida non venga rispettata, il caso verrà segnalato al Servizio Veterinario affinché ponga l'animale sotto custodia.

Articolo 46 –Custodia dei cani-

- 1- In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
- 2- Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o d'indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
- 3- Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purchè sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde, pubblico rispondono i proprietari.
- 4- Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
- 5- La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
- 6- A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale d'uso pubblico.
- 7- E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

- 8- In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Articolo 47 –Trasporto di animali su mezzi pubblici-

1-Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dal concessionario del servizio.

Articolo 48 –Animali liberi-

1-Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

2-Non è permesso lasciar vagare animali bovini, ovini e suini. Il pollame deve essere tenuto costantemente in luoghi appositamente chiusi o recintati.

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 49 –Esposizione prezzi-

1-I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Articolo 50 –Servizi igienici-

1-Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo devono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi puliti, efficienti e a disposizione dei frequentatori o di cittadini che abbiano necessità di usufruirne.

Articolo 51 –Amministrazione degli stabili-

1-Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO VII

SANZIONI

Articolo 52 –Applicazione delle sanzioni-

1-La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta.

2-Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3-Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso d'atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4-L'uso di concessioni o d'autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5-Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6-Qualora alla violazione di norme di regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Articolo 53 –Ordinanze del Sindaco-

1-In caso d'inottemperanza alle ordinanze adottate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo, come provvedimenti con tingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene edilizia e Polizia Locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini viene applicato l'art.650 del Codice Penale.

2-Fatta eccezione per le ordinanze di cui al comma 1., le inottemperanze ad ordinanze sindacali, salvo sia diversamente ed espressamente disposto nel singolo provvedimento, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 150.

3-Nel caso in cui venga presentato ricorso amministrativo al Sindaco, contro la contestazione di non aver ottemperato ad un'ordinanza sindacale, e lo stesso venga motivatamente respinto, nella successiva ordinanza ingiunzione la sanzione amministrativa pecuniaria applicata è pari al doppio dell'importo pagabile in misura ridotta.

Articolo 54 –Regolamento-

1-Fatte salve eventuali maggiori sanzioni previste dalla vigente normativa e l'applicazione della legge penale, alle violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative indicate nel presente articolo.

2-In generale le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 15 ad un massimo di € 90.

3-Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 150 a chi contravviene a quanto disposto nei seguenti articoli: art. 8 commi 9 e 11, art. 10, art. 15 comma 1 lettera f), art. 46, art. 47 escluso il comma 6 a cui si applica la sanzione di cui al precedente comma 2.

4-Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50 ad un massimo di € 300 a chi contravviene a quanto disposto nei seguenti articoli: art. 6 comma 1 lettera p), art. 8 commi 3, 7 e 10, art. 14, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 42, art. 44, art. 50, art. 51, e art. 52.

5-Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75 ad un massimo di € 450 a chi contravviene a quanto disposto nei seguenti articoli: art. 12 e art. 45.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 55 –Abrogazioni-

1-Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana precedentemente approvato e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Articolo 56 –Entrata in vigore-

1-Il presente regolamento entra in vigore a partire dal novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità**
- Art. 2 Oggetto e applicazione**
- Art. 3 Definizioni**
- Art. 4 Concessioni e autorizzazioni**
- Art. 5 Vigilanza**

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Sezione I

Disposizioni generali di salvaguardia Della sicurezza e dell'igiene ambientale

- Art. 6 Comportamenti vietati**
- Art. 7 Altre attività vietate**
- Art. 8 Nettezza del suolo e dell'abitato**
- Art. 9 Rifiuti**
- Art. 10 Sgombero neve**

Sezione II

Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

- Art. 11 Spegnimento motori dei veicoli**
- Art. 12 Manutenzione delle facciate degli edifici**
- Art. 13 Tende sulle facciate degli edifici**
- Art. 14 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale**

Sezione III

Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

- Art. 15 Divieti**
- Art. 16 Disposizione sul verde privato**

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Sezione I

Disposizioni generali e specificazioni

- Art. 17 Disposizioni generali**
- Art. 18 Specificazioni**

Sezione II
Disposizione particolari per manifestazioni ed attività varie

- Art. 19 Occupazioni per manifestazioni**
- Art. 20 Occupazioni con spettacoli viaggianti**
- Art. 21 Occupazioni con elementi di arredo**
- Art. 22 Occupazioni con strutture pubblicitarie**
- Art. 23 Occupazioni per lavori di pubblica utilità**
- Art. 24 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli**
- Art. 25 Occupazioni per traslochi**
- Art. 26 Occupazioni per soprassuolo**
- Art. 27 Occupazioni di altra natura**
- Art. 28 Occupazioni per comizi e raccolta di firme**

Sezione III
Disposizioni particolari per attività commerciali

- Art. 29 Occupazioni con dehors**
- Art. 30 Occupazioni per temporanea esposizione**
- Art. 31 Occupazioni per esposizione di merci**
- Art. 32 Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali**
- Art. 33 Commercio in forma itinerante**
- Art. 34 Mestieri girovaghi**

TITOLO IV
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 35 Disposizioni generali**
- Art. 36 Lavoro notturno**
- Art. 37 Spettacoli e intrattenimenti**
- Art. 38 Circoli privati**
- Art. 39 Abitazioni private**
- Art. 40 Strumenti musicali**
- Art. 41 Dispositivi acustici antifurto**

TITOLO V
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 42 Tutela degli animali domestici**
- Art. 43 Protezione della fauna selvatica**
- Art. 44 Divieti specifici**
- Art. 45 Animali molesti**
- Art. 46 Mantenimento dei cani**
- Art. 47 Trasporto di animali su mezzi pubblici**
- Art. 48 Animali liberi**

TITOLO VI
NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI
E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

- Art. 49** Esposizione dei prezzi
- Art. 50** Servizi igienici
- Art. 51** Amministrazione degli stabili

TITOLO VII
SANZIONI

- Art. 52** Applicazione delle sanzioni
- Art. 53** Ordinanze del Sindaco
- Art. 54** Regolamento

TITOLO VIII
SANZIONI

- Art. 55** Abrogazioni
- Art. 56** Entrata in vigore